

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

omissis

71. All'articolo 2 bis della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio ARSIAL) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente: "d bis) attività istruttoria per la legittimazione dei beni di dominio collettivo e il rilascio del relativo provvedimento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della l. 1766/1927 e degli articoli da 25 a 33 del r.d. 332/1928, ad esclusione della reintegra;"; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2 bis. La liquidazione dei diritti di uso civico di cui al comma 1, lettera d), è determinata in misura corrispondente al valore dei diritti ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della l. 1766/1927, tenendo conto dei criteri e modalità definiti nel regolamento di cui al comma 2 quater. 2 ter. Ai fini della legittimazione di cui al comma 1, lettera d bis), il valore del fondo è determinato ai sensi dell'articolo 10 della l. 1766/1927 e dell'articolo 29, secondo comma, del r.d. 332/1928, tenendo conto dei criteri e modalità definiti nel regolamento di cui al comma 2 quater. 2 quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, sentita ARSIAL, adotta un regolamento nel quale sono definiti, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, in particolare: a) i criteri e le modalità di cui ai commi 2 bis e 2 ter, nonché per l'attività istruttoria del comma 1, lettera d bis); b) i criteri tecnico estimativi per le attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici di cui alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 e successive modifiche, ai fini dei procedimenti di sistemazione di cui al comma 1, lettere d) e d bis); c) le modalità per una eventuale revisione delle perizie predisposte dai professionisti iscritti nell'albo di cui alla l.r. 8/1986, su richiesta della parte interessata e a carico della stessa. 2 quinques. ARSIAL assicura, nel rispetto degli articoli 15, 16 e 30 del r.d. 332/1928, la pubblicazione digitale delle domande, delle fasi dei procedimenti e dei provvedimenti, provvisori e definitivi, mediante il portale denominato "Usi civici", gestito e implementato dalla stessa Agenzia, al fine di garantire trasparenza, partecipazione e tracciabilità dei passaggi procedimentali.".

Omissis

www.demaniocivico.it